SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 novembre 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A4945

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1992, n. 425.

Regolamento per il controllo degli atti deliberativi delle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 125;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, con il quale è stato da ultimo disciplinato il sistema dei controlli sugli atti deliberativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata l'opportunità di riordinare e snellire ulteriormente la procedura relativa al controllo degli atti deliberativi adottati dalle giunte camerali e di stabilire i termini per la conclusione dei relativi procedimenti;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992, n. 475;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

CAMERE DI COMMERCIO

Art. 1.

Modalità di controllo delle deliberazioni camerali

1. Ai fini dei controlli ministeriali previsti dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le deliberazioni delle giunte camerali sono classificate, a seconda della loro rilevanza, come:

a) soggette ad approvazione esplicita;
b) soggette ad approvazione per decorrenza dei termini;
c) non soggette ad approvazione.

Art. 2.

Criteri relativi all'applicazione dell'approvazione per decorrenza termini

1. Le deliberazioni di giunta da inviare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità disciplinate dall'art. 3, diventano esecutive ove nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Direzione generale competente, risultante dal relativo avviso, il Ministero non abbia espresso il proprio motivato diniego anche con telegramma, telex o telefax a firma del direttore generale.

2. I provvedimenti di diniego di cui al comma 1 adottati dal direttore generale debbono essere tempestivamente trasmessi al Ministro ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. I predetti termini possono essere interrotti per una sola volta qualora, prima della scadenza, il Ministero abbia inviato atti interlocutori anche via telefax. In tal caso le deliberazioni diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla data di arrivo alla Direzione generale competente degli elementi istruttori richiesti, il Ministero non abbia espresso il proprio diniego secondo le modalità previste al comma 1. Qualora la camera di commercio non invii quanto richiesto entro trenta giorni dalla ricezione di detti atti interlocutori, la deliberazione è assoggettata al regime di approvazione esplicita.

Art. 3.

Modalità per l'utilizzo del telefax

1. Per la trasmissione via telefax dei provvedimenti di cui all'art. 2 si provvede:

a) all'individuazione con ordine di servizio di uno o più responsabili sia della trasmissione che della ricezione;

b) alla istituzione di un apposito registro su cui annotare in ordine cronologico i provvedimenti trasmessi e ricevuti;

c) all'annotazione sul registro di cui alla lettera *a)* del numero di protocollo e della data del documento trasmesso o ricevuto, nonché all'annotazione del responsabile della trasmissione o della ricezione oltre al numero di registrazione e la relativa data;

ove alla trasmissione provveda direttamente l'ufficio protocollo le annotazioni di cui alla lettera *c)* concernenti il responsabile della trasmissione e della ricezione, il numero di registrazione e la relativa data possono essere fatte direttamente nel registro di protocollo, in luogo della istituzione del registro di cui alla lettera *b)*.

2. L'originale del documento trasmesso deve essere conservato agli atti unitamente al foglio di trasmissione dal quale deve risultare:

a) il nominativo e la firma del responsabile della trasmissione;

b) il numero delle pagine del documento trasmesso;

c) il buon esito della trasmissione.

3. La eventuale elaborazione, trasmissione o riproduzione di atti amministrativi, dati, documenti e informazioni tra le camere di commercio ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito dell'attività di controllo di cui agli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, mediante sistemi informatici deve avvenire secondo le modalità di uso previste dall'art. 6-*quater*della legge 15 marzo 1991, n. 80.

Art. 4.

Deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale

1. Le deliberazioni aventi per oggetto materie non esplicitamente richiamate nel presente decreto non sono soggette all'approvazione ministeriale e non debbono essere inviate al Ministero stesso se non per esplicita e motivata previsione della giunta camerale. In tal caso le deliberazioni debbono ritenersi assoggettate all'approvazioneesplicita.

2. Le deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutive; esse non debbono essere inviate all'organo vigilante, salvo quanto previsto all'art. 5, tranne i casi di espressa richiesta da parte di quest'ultimo in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 5.

Modalità di esecuzione del controllo successivo

1. Ove in sede di controllo successivo l'organo vigilante abbia rilevato l'illegittimità di atti non soggetti al controllo preventivo ministeriale, la camera di commercio, entro sessanta giorni dalle relative osservazioni dovrà inviare alla competente Direzione generale le eventuali controdeduzioni e dovrà, comunque, adeguarsi alle definitive determinazioni ministeriali entro novanta giorni dalla loro ricezione, trascorsi inutilmente i quali il Ministro, ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, potrà disporre il compimento degli atti necessari anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 6.

Deliberazioni soggette ad approvazione esplicita

1. Sono soggette ad approvazione esplicita, prevista dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le deliberazioni di giunta riguardanti le seguenti materie:

1) costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali;

2) regolamenti;

3) bilanci di previsione e relative variazioni;

4) conti consuntivi;

5) stipulazione di mutui;

6) assunzione di impegni poliennali ad esclusione di quelli connessi ai contratti di locazione, ai contratti relativi a forniture o servizi a prezzi amministrati o sorvegliati e a quelli comportanti un onere annuale inferiore ai 25 milioni;

7) partecipazione in società di capitale e adesione ad enti, consorzi o associazioni anche non riconosciute e successive modificazioni.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento amministrativo deve concludersi, salvo atti interruttivi, di cui al successivo comma 3, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto; tale termine è fissato in centottanta giorni per i conti consuntivi, mentre è ridotto a trenta giorni per gli aumenti di capitale qualora le camere di commercio richiedano motivata procedura d'urgenza.

3. Il termine si intende sospeso per il periodo intercorrente tra la richiesta di elementi istruttori e la ricezione degli stessi da parte del Ministero. Le camere di commercio sono tenute a trasmettere gli elementi istruttori entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

Deliberazioni soggette ad approvazione per decorrenza dei termini

1. Sono soggette ad approvazione per decorrenza dei termini le deliberazioni di giunta riguardanti le seguenti materie:

a) richiesta motivata di deroga al sistema dell'asta pubblica per le alienazioni di importo superiore a lire 15 milioni;

b) richiesta motivata per l'adozione dei sistemi della trattativa privata o dell'appalto concorso per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura, locazioni, lavori e appalti di gestione di importi superiori a lire 80 milioni più IVA, fatto salvo ove prescritto il visto di congruità dei competenti organi tecnici. L'approvazione per decorrenza dei termini è in ogni caso esclusa qualora detti contratti rappresentino ripetizioni, frazionamenti, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi;

c) utilizzazione del fondo di riserva;

d) attuazione di nuove iniziative di promozione dell'economia locale.

Art. 8.

Deliberazioni non soggette al approvazione ministeriale

1. Non sono soggette ad approvazione le deliberazioni di giunta attuative di programmi di spese dettagliatamente previsti nel bilancio preventivo e già approvati in uno con il documento finanziario.

2. Non sono inoltre seggette all'approvazione le deliberazioni di giunta per l'attuazione di iniziative di promozione dell'economia locale che comportino una spesa non superiore a:

a) lire 8 milioni più IVA per le camere di commercio con un numero di ditte iscritte e annotate nel registro delle ditte fino a 20.000 unità;

b) lire 24 milioni più IVA per le camere di commercio con un numero di ditte iscritte e annotate nel registro delle ditte da 20.000 a 50.000 unità;

c) lire 40 milioni più IVA per le camere di commercio con un numero di ditte iscritte e annotate nel registro delle ditte superiore a 50.000 unità.

La disposizione di cui al presente comma non è comunque applicabile nei casi di ripetizione, frazionamento o adeguamento della spesa per la stessa iniziativa.

Capo II

ORGANISMI ASSOCIATIVI E AZIENDALI SPECIALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 9.

Approvazione degli atti degli organismi associativi e delle aziende speciali delle camere di commercio

Per i procedimenti relativi agli atti assoggettati all'approvazione ministeriale dagli statuti degli organismi e aziende di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 10.

Automazione dell'archivio del servizio centrale delle camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. A seguito dell'automazione dell'archivio del servizio centrale delle camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del suo inserimento nella rete informatica delle camere di commercio è facoltà di ciascuna camera, interrogare, limitatamente alla posizione degli atti e documenti che la riguardano, l'archivio stesso.

2. A partire dalla data di avvio delle procedure di cui al comma 1, all'atto della protocollazione delle delibere e degli atti soggetti alle disposizioni del presente decreto di competenza della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali saranno forniti, a cura di detta direzione generale, alle camere di commercio interessate i dati relativi alla protocollazione stessa, nonché quelli previsti dal comma 3 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Tale procedura sostituisce l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno di cui all'art. 2.

Art. 11.

1. Resta ferma la disciplina vigente in materia di controllo sulle deliberazioni di giunta e di giunta in veste di consiglio di amministrazione attuative dei contratti collettivi di lavoro e, comunque, riguardanti il personale.

2. Sono abrogate le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 1992

Il Ministro: GUARINO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1992
Registro n. 14 Industria, foglio n. 209

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il R.D. n. 2011/1934 approva il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa.

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note alle premesse:

Gli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934, sono così formulati:

«Art. 60. — Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Per speciali ed eccezionali circostanze, potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle L. 20.000. Potrà parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle L. 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni [ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *n.d.r.*], potrà prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.

Art. 61. — Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni [ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *n.d.r.*] il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi.

L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per titolo e per l'entità, da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.

Il Ministro per le corporazioni può disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate per titolo e per l'entità dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate se entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione; e, per le deliberazioni di minore importanza, può anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.

Anche per queste ultime deliberazioni resta però fermo il disposto dell'art. 62.

Delle spese fatte dai consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono».

— La legge n. 125/1968 contiene norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

— La legge n. 241/1990 reca disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Goveno. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per gli articoli 60 e 61 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalità nello stesso decreto stabilite.

Il Ministro ha facoltà di procedere, d'ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

Note all'art. 3:

— Per gli articoli 60 e 61 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934, si veda nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 6-*quater* del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), aggiunto dalla legge di conversione n. 80/1991:

«Art. 6-*quater* (*Modalità d'uso dei sistemi informatici*). — 1. L'immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché l'emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 63 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934: «Qualora gli organi del consiglio, o delle aziende, gestioni o servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il Ministro per le corporazioni [ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *n.d.r.*] può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati».

Note all'art. 6:

— Per le norme riguardanti l'approvazione esplicita prevista dal testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934, si veda nelle note alle premesse l'art. 61 di detto testo unico.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (per l'argomento si veda in nota al titolo) è il seguente:

«Art. 2. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive l'art. 5, comma 3, della legge n. 241/1990 (per l'argomento si veda in nota al titolo): «3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

92G0474

DECRETO 20 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della Compagnia di Firenze S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1981, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia di Firenze S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze, ed è stato nominato commissario liquidatore il dottor Paolo Alberto Basetti-Sani;

Vista la lettera in data 3 settembre 1992, con la quale il dott. Paolo Alberto Basetti-Sani ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 24 settembre 1992, numero 243362/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma dell'art. 22 della citata legge n. 20/1991, i nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Antonio Marotti è nominato commissario liquidatore della Compagnia di Firenze S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze, in sostituzione del dott. Paolo Alberto Basetti-Sani, dimissionario.

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5023

DECRETO 20 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della S.p.a. Astra - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modificazioni alla citata legge n. 576/1982;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1983, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Astra - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Firenze, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Alberto Basetti-Sani;

Vista la lettera in data 1° settembre 1992, con la quale il dott. Paolo Alberto Basetti-Sani ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 24 settembre 1992, numero 243362/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma dell'art. 22 della citata legge n. 20/1991, i nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Antonio Marotti è nominato commissario liquidatore della S.p.a. Astra - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Firenze, in sostituzione del dott. Paolo Alberto Basetti-Sani, dimissionario.

Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5024

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 ottobre 1992.

Autorizzazione all'ospedale Cattinara di Trieste al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 1 Triestina - Trieste in data 24 ottobre 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Cattinara di Trieste;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 23 luglio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Cattinara è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie del complesso operatorio della divisione urologica dell'ospedale di Cattinara.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Tonini prof. Gian Maria, primario di ruolo, a tempo pieno, della divisione urologica dell'ospedale Cattinara di Trieste;

Caramuta dott. Umberto, aiuto responsabile di ruolo, a tempo pieno, della divisione urologica dell'ospedale Cattinara di Trieste;

Dell'Adami dott. Andrea, aiuto responsabile di ruolo, a tempo pieno, della divisione urologica dell'ospedale Cattinara di Trieste.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5022

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 aprile 1992.

Modalità, condizioni ed importo massimo dei crediti agevolati concessi dal Mediocredito centrale per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che la formulazione delle linee direttrici per gli interventi della Simest S.p.a. — con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e limiti — spettano al Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della SACE, il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'ICE e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal CIPES, all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 4, comma 1, periodo primo, della citata legge n. 100 del 1990, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalità, le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100 del 1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso è stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 100 del 1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il Mediocredito centrale concede crediti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle imprese miste all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.p.a.

A tal fine la quota di capitale di rischio deve risultare acquisita successivamente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1990, n. 100.

L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma primo non può cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti in materia. Tale agevolazione può invece sussistere anche in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale.

Sono accolte con priorità le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese, individuate ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, e 22 luglio 1952, n. 949.

Art. 2.

L'importo massimo dei crediti agevolati è fissato in misura non superiore al controvalore in lire del 70% della quota prevista di partecipazione dell'impresa italiana nell'impresa mista, al tasso di cambio risultante dalla media dei tassi rilevati sulle piazze di Milano e di Roma quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento.

Art. 3.

I crediti agevolati sono erogati in lire sulla base delle cadenze previste nel contratto di finanziamento, a fronte di idonea documentazione comprovante gli avvenuti conferimenti nel capitale dell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente nonché a fronte di idonee garanzie a giudizio del Mediocredito centrale.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, può essere concessa una anticipazione fino al 25% dell'importo massimo previsto del finanziamento a fronte di garanzie bancarie; entro un anno dalla erogazione dell'anticipazione l'impresa beneficiaria provvede ad un conferimento almeno pari all'anticipazione stessa; l'anticipazione è scomputata dalle prime erogazioni previste dal contratto di finanziamento fino a concorrenza della medesima.

Il controvalore in lire dei conferimenti è determinato sulla base del tasso di cambio risultante dalla media dei tassi rilevati sulle piazze di Milano e di Roma alla data dei singoli conferimenti.

Il Mediocredito centrale, nei casi di conferimenti di natura non finanziaria, valuta la congruità dell'apporto di capitale sulla base di idonea documentazione.

Art. 4.

La durata dei crediti agevolati non può eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di erogazione e preammortamento, durante il quale sono dovuti i soli interessi, di tre anni.

Il rimborso, a partire dal termine del periodo di erogazione e preammortamento, avviene in dieci rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale con interessi a scalare sul debito residuo.

Art. 5.

Il tasso di interesse agevolato è pari al 50% del tasso di riferimento stabilito, per il credito agevolato al settore industriale, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data della stipula del contratto di finanziamento.

L'impresa italiana può chiedere al Mediocredito centrale un affidamento preventivo sul finanziamento agevolato, valido sei mesi e prorogabile per ulteriori sei, sulla base di uno studio di prefattibilità o di ogni altra idonea documentazione che dimostri la validità economica dell'iniziativa..

Art. 6.

Il Mediocredito centrale delibera i tempi e le modalità di restituzione della quota di finanziamento erogata e non coperta da idonea documentazione di spesa ed il consolidamento del finanziamento nei limiti della quota conferita idoneamente documentata.

In caso di conferimento parziale della partecipazione per cause imputabili all'impresa, il Mediocredito centrale delibera il consolidamento del finanziamento a tasso di interesse agevolato nei limiti della quota conferita ed idoneamente documentata, ove il conferimento sia considerato comunque valido ai fini del funzionamento dell'impresa mista. La quota di finanziamento eventualmente erogata e non coperta da idonea documentazione è restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso fisso di riferimento di cui al precedente art. 5.

In caso di mancato conferimento dell'intera quota di partecipazione per cause imputabili all'impresa, la quota di finanziamento eventualmente erogata è restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso fisso di riferimento di cui al precedente art. 5.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il Mediocredito centrale è autorizzato ad addebitare gli oneri finanziari sostenuti ai sensi del presente decreto al fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. Il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad addebitare al medesimo fondo, a titolo di rimborso per l'attività di gestione, una commissione, «una tantum» pari allo 0,50% dell'importo massimo di ciascun credito agevolato approvato e dello 0,30% da calcolarsi in via annuale posticipata sull'importo complessivo dei finanziamenti in essere risultante al 31 dicembre di ogni anno, ivi compresi gli importi relativi a rate scadute e non riscosse per capitale e interesse.

Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1992
Registro n. 35, Tesoro, foglio n. 292

92A5044

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 1992.

Modificazioni al regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali e per l'assegnazione dei premi aggiuntivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla citata disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali al fine di far coincidere i giorni delle estrazioni dei premi settimanali con i giorni di emissione della trasmissione televisiva «Scommettiamo che...?» abbinata alla Lotteria Italia 1992, di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette nonché di prevedere una diversa articolazione ed un diverso ammontare dei premi stessi;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali aggiuntivi a favore dei mittenti delle cartoline per la partecipazione ai premi settimanali delle lotterie nazionali estratte nei giorni dal 3 ottobre 1992 al 26 dicembre 1992 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva «Prove e provini a Scommettiamo che...?»;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali previste per i giorni 5, 12, 19, 26 ottobre 1992, 2, 9, 16, 23, 30 novembre 1992, 7, 14, 21 28 dicembre 1992 sono anticipate ai giorni 3, 10, 17, 24, 31 ottobre 1992, 7, 14, 21, 28 novembre 1992, 5, 12, 19, 26 dicembre 1992 e si svolgeranno a Roma in forma pubblica presso la sede del concessionario del servizio, alle ore 9 alla presenza di una commissione costituita da tre membri: uno in rappresentanza della RAI - Radio televisione italiana, uno in rappresentanza del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché un funzionario dell'intendenza di finanza appositamente incaricato della vigilanza dei concorsi a premi abbinati alla Lotteria Italia 1992.

Per le estrazioni effettuate nelle date sopraindicate i premi settimanali delle lotterie nazionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 sono sostituiti da n. 5 premi dell'importo di L. 10.000.000 cadauno.

Art. 2.

In occasione delle estrazioni di cui al precedente articolo si procederà anche alla estrazione di cinque cartoline di partecipazione ai premi settimanali — nonché di altre cinque cartoline di riserva — i cui nominativi mittenti parteciperanno all'assegnazione di premi aggiuntivi nel corso della trasmissione televisiva «Prove e provini

a Scommettiamo che...?» in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 5 ottobre 1992 ed il 1° gennaio 1993 secondo le seguenti modalità:

a ciascuno dei primi cinque nominativi mittenti estratti, o alle eventuali riserve nel caso in cui non fosse stato possibile contattare uno o più dei primi cinque nominativi estratti, sarà assegnata:

la somma di un milione;

l'ulteriore somma di un milione nel caso in cui risponda esattamente ad un primo quesito che gli sarà posto dai conduttori della trasmissione;

un'ulteriore somma di un milione nel caso in cui risponda esattamente ad un secondo quesito che gli sarà posto dai conduttori della trasmissione.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione «Prove e provini a Scommettiamo che...?» si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un rappresentante della RAI che opererà settimanalmente nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 3.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano valide le prescrizioni di cui al decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1992

p. *Il Ministro:* CARTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 290

92A5045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del rettore 30 marzo 1992, n. 3381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1992, relativo alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibere della facoltà di magistero in data 14 aprile 1992, del senato accademico del 22 aprile 1992 e del consiglio di amministrazione del 15 maggio 1992;

Riconosciute le particolari necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Decreta

di approvare la modifica dello statuto dell'Università di Verona, per la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia, nei seguenti termini:

A) Viene sostituita nello statuto dell'Università di Verona, là dove ricorra, la dicitura «facoltà di magistero» con quella di «facoltà di lettere e filosofia», e precisamente all'art. 1: «facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere, in filosofia, in pedagogia, e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica».

B) Sono soppressi tutti gli articoli del titolo III, relativi alla facoltà di magistero, numeri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

C) Dopo l'art. 20 e al titolo III è inserita la seguente modifica statutaria, in forza della quale si intende altresì aumentata di un'unità la numerazione degli articoli successivi.

TITOLO III

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 21. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

la laurea in lettere;

la laurea in filosofia;

la laurea in pedagogia;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Capo I

Laurea in lettere

Art. 22. — La durata del corso di studi per la laurea in lettere è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4) geografia;
5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) filologia romanza;
2) storia medievale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medievale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1) agiografia;
2) antichità greche e romane;
3) antropologia culturale;
4) applicazioni di geografia;
5) archeologia;
6) archeologia cristiana;
7) archeologia del Vicino Oriente;
8) archeologia medievale;
9) archeologia umanistica e storia dell'archeologia;
10) archivistica;
11) biblioteconomia e bibliografia;
12) cartografia;
13) codicologia;
14) demografia storica;
15) dialettologia;
16) dialettologia italiana;
17) didattica del greco;
18) didattica del latino;
19) drammaturgia;
20) ebraico e lingue semitiche comparate;
21) egittologia;
22) epigrafia e istituzioni greche;
23) epigrafia e istituzioni romane;
24) esegesi delle fonti medievali;
25) estetica;
26) etnologia;
27) etruscologia e antichità italiche;
28) filmologia;
29) filologia bizantina;
30) filologia dantesca;
31) filologia e letteratura umanistica greca;
32) filologia ed esegesi testamentaria;
33) filologia germanica;
34) filologia greca;
35) filologia italiana;
36) filologia latina;
37) filologia medievale e umanistica;
38) filologia micenea;
39) filologia slava;
40) filosogia del linguaggio;
41) fonetica e fonologia;
42) geografia agraria;
43) geografia applicata e organizzazione del territorio;
44) geografia della popolazione;
45) geografia fisica;
46) geografia politica e economica;
47) geografia regionale;
48) geografia sociale;
49) geografia storica;
50) geografia urbana;
51) grammatica greca;
52) grammatica latina;
53) iconologia e iconografia;
54) istituzioni di diritto pubblico;
55) letteratura bizantina;
56) letteratura cristiana antica;
57) letteratura dei Paesi di lingua inglese;
58) letteratura dei Paesi francofoni;
59) letteratura inglese medievale;
60) letteratura ispano-americana;
61) letteratura italiana del Rinascimento;
62) letteratura italiana medievale;

63) letteratura italiana moderna e contemporanea;
64) letteratura latina medievale;
65) letteratura latina umanistica;
66) letteratura umanistica;
67) letterature comparate;
68) lingua e letteratura anglo-americana;
69) lingua e letteratura araba;
70) lingua e letteratura armena;
71) lingua e letteratura catalana;
72) lingua e letteratura francese;
73) lingua e letteratura inglese;
74) lingua e letteratura neogreca;
75) lingua e letteratura provenzale;
76) lingua e letteratura romena;
77) lingua e letteratura russa;
78) lingua e letteratura spagnola;
79) lingua e letteratura tedesca;
80) lingua francese;
81) lingua inglese;
82) lingua tedesca;
83) linguistica applicata;
84) linguistica generale;
85) linguistica italiana;
86) metodologia della ricerca storica;
87) metrica e ritmica greca e latina;
88) museologia e museografia;
89) numismatica;
90) paleografia e diplomatica;
91) paleografia greca;
92) paleografia latina;
93) paleografia musicale;
94) paletnologia;
95) papirologia;
96) poetica e retorica;
97) politica dell'ambiente;
98) preistoria e protostoria;
99) programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
100) psicolinguistica;
101) psicologia;
102) psicologia politica;
103) psicologia sociale;
104) psicologia dell'arte e della letteratura;
105) pubblicistica e cronachistica medievali;
106) sanscrito;
107) semantica e lessicologia;
108) semiologia;
109) sociolinguistica;
110) sociologia;
111) sociologia della letteratura;
112) stilistica e metrica italiana;
113) istituzioni medievali;
114) storia bizantina;
115) storia comparata delle lingue classiche;
116) storia degli antichi Stati italiani;
117) storia dei partiti e dei movimenti politici;
118) storia del cinema;
119) storia del cristianesimo;
120) storia del diritto italiano;
121) storia del diritto romano;
122) storia del giornalismo;
123) storia del melodramma;
124) storia del movimento operaio e sindacale;
125) storia del Risorgimento;
126) storia del teatro e dello spettacolo;
127) storia dell'agricoltura;
128) storia dell'architettura e dell'urbanistica;
129) storia dell'arte bizantina;
130) storia dell'arte contemporanea;
131) storia dell'arte fiamminga e olandese;
132) storia dell'arte islamica;
133) storia dell'arte veneta;
134) storia della Chiesa medievale;
135) storia della Chiesa nell'età evolutiva e contemporanea;
136) storia della critica d'arte;
137) storia della critica letteraria;
138) storia della filologia classica;
139) storia della geografia e delle esplorazioni;
140) storia della grammatica;
141) storia della grammatica e della lingua italiana;
142) storia della lingua francese;
143) storia della lingua greca;
144) storia della lingua inglese;
145) storia della lingua latina;
146) storia della lingua tedesca;
147) storia della linguistica;
148) storia della musica;
149) storia della scienza e della tecnica;
150) storia della scuola e delle istituzioni educative;
151) storia della storiografia;
152) storia della tradizione manoscritta;
153) storia delle arti minori;
154) storia delle dottrine politiche;
155) storia delle lingue dell'Italia antica;
156) storia delle religioni;
157) storia delle religioni antiche del mondo classico;
158) storia delle tradizioni popolari;
159) storia delle Venezie;
160) storia e tecnica del restauro;
161) storia economica;

162) storia orientale antica;

163) storia sociale;

164) storia dei Paesi afroasiatici;

165) storia dell'arte orientale;

166) teatro e drammaturgia antica;

167) teoria e metodi della geografia;

168) teoria e metodologia generale della letteratura;.

169) topografia dell'Italia antica;

170) uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana, di storia medievale e di storia moderna, possono essere riuniti in un'unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana può essere scisso nei due insegnamenti di archeologia e storia dell'arte greca e di archeologia e storia dell'arte romana, e così l'insegnamento di storia dell'arte medievale e moderna sdoppiato nei due insegnamenti di storia dell'arte medievale e di storia dell'arte moderna.

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

Capo II

Laurea in filosofia

Art. 23. — La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) storia romana;

4) storia medievale;

5) storia moderna;

6) storia della filosofia (biennale)

7) filosofia teoretica (biennale);

8) filosofia morale (biennale);

9) pedagogia;

10) un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) antropologia culturale;

2) antropologia filosofica;

3) didattica della filosofia;

4) didattica della matematica;

5) didattica della storia;

6) didattica delle scienze;

7) docimologia;

8) economia politica;

9) educazione comparata;

10) educazione degli adulti;

11) epistemologia;

12) epistemologia genetica;

13) ermeneutica filosofica;

14) estetica;

15) etnologia·

16) filosofia del diritto;

17) filosofia del linguaggio,

18) filosofia dell'educazione;

19) filosofia della musica;

20) filosofia della politica;

21) filosofia della religione;

22) filosofia della scienza;

23) filosofia della storia;

24) geografia politica ed economica;

25) gnoseologia;

26) istituzioni di filosofia;

27) istituzioni di storia della filosofia;

28) letteratura cristiana antica;

29) letteratura greca;

30) linguistica generale;

31) logica;

32) logica dei sistemi normativi;

33) metodologia delle scienze umane;

34) metodologia della scienza del comportamento;

35) metodologia delle scienze sociali;

36) metodologia e didattica;

37) metodologia e didattica degli audiovisivi;

38) metodologia della ricerca pedagogica;

39) pedagogia sociale;
40) pedagogia speciale;
41) poetica e retorica;
42) propedeutica filosofica;
43) psicolinguistica;
44) psicologia applicata;
45) psicologia del lavoro;
46) psicologia dell'educazione;
47) psicologia dell'età evolutiva;
48) psicologia dinamica;
49) psicologia religiosa;
50) psicologia sociale;
51) psicologia sperimentale;
52) psicologia delle organizzazioni;
53) psicometria;
54) psicopedagogia;
55) semiologia;
56) sociologia;
57) sociologia dell'educazione;
58) sociologia della conoscenza;
59) sociologia della religione;
60) storia contemporanea;
61) storia del cinema;
62) storia del Cristianesimo;
63) storia del pensiero scientifico;
64) storia del teatro e dello spettacolo;
65) storia dell'arte medievale e moderna;
66) storia dell'estetica;
67) storia della Chiesa;
68) storia della filosofia antica;
69) storia della filosofia araba;
70) storia della filosofia contemporanea;
71) storia della filosofia del Rinascimento;
72) storia della filosofia ebraica;
73) storia della filosofia italiana;
74) storia della filosofia medievale;
75) storia della filosofia moderna;
76) storia della filosofia morale;
77) storia della filosofia orientale;
78) storia della filosofia politica;
79) storia della logica;
80) storia della pedagogia;
81) storia della psicologia;
82) storia della scuola e delle istituzioni educative;
83) storia della storiografia filosofica;
84) storia della teologia;
85) storia delle dottrine economiche;
86) storia delle dottrine politiche;
87) storia delle religioni;
88) storia e critica della letteratura giovanile;
89) teorie della personalità;
90) una lingua e letteratura straniera moderna scelta tra quelle previste nell'art. 22.

Gli insegnamenti di storia medievale e di storia moderna possono essere uniti in un'unica cattedra; in tal caso al corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla storia medievale e un anno allo storia moderna.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della facoltà.

Capo III
Laurea in pedagogia

Art. 24. — La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) storia della filosofia (biennale);
4) filosofia (biennale);
5) pedagogia (triennale);
6) storia romana (1);
6) storia medioevale (1);
8) storia moderna (1);
9) lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Sono insegnamenti complementari:

1) antropologia culturale;
2) demografia storica;
3) dialettologia;
4) didattica della filosofia;
5) didattica della geografia;
6) didattica della matematica;
7) didattica della storia;
8) didattica del latino;
9) didattica delle scienze;
10) didattica dell'espressione grafica;
11) didattica dell'italiano;
12) docimologia;

(1) Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

13) educazione comparata;
14) ermeneutica filosofica;
15) estetica;
16) filologia germanica;
17) filologia italiana;
18) filologia medioevale e umanistica;
19) filologia romanza;
20) filosofia del diritto;
21) filosofia della politica;
22) filosofia della religione;
23) filosofia della scienza;
24) filosofia della storia;
25) filosofia del linguaggio;
26) filosofia morale;
27) geografia della popolazione;
28) geografia politica ed economica;
29) geografia regionale;
30) geografia storica;
31) glottodidattica;
32) igiene;
33) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
34) istituzioni di filosofia;
35) istituzioni medioevali;
36) letteratura angloamericana;
37) letterature comparate;
38) letteratura ispano-americana;
39) letteratura italiana contemporanea;
40) letteratura italiana moderna;
41) lingua francese;
42) lingua inglese;
43) lingua russa;
44) lingua spagnola;
45) lingua tedesca;
46) linguistica;
47) linguistica applicata;
48) logica;
49) paleografia è diplomatica;
50) pedagogia sociale;
51) pedagogia speciale;
52) psicolinguistica;
53) psicologia;
54) psicologia applicata;
55) psicologia del lavoro;
56) psicologia dell'educazione;
57) psicologia dell'età evolutiva;
58) psicologia del linguaggio;
59) psicologia dinamica;
60) psicologia sociale;
61) psicologia sperimentale;
62) psicometria;
63) psicopedagogia;
64) semiotica;
65) sociologia;
66) sociologia della conoscenza;
67) sociologia della religione;
68) sociologia del lavoro;
69) sociologia della letteratura;
70) sociologia dell'educazione;
71) storia contemporanea;
72) storia dei partiti politici;
73) storia del Cristianesimo;
74) storia del diritto italiano;
75) storia della Chiesa medioevale;
76) storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea;
77) storia della filosofia antica;
78) storia della filosofia contemporanea;
79) storia della filosofia italiana;
80) storia della filosofia medioevale;
81) storia della filosofia moderna;
82) storia della grammatica e della lingua italiana;
83) storia della letteratura per l'infanzia;
84) storia della musica;
85) storia della pedagogia;
86) storia della psicologia;
87) storia dell'arte contemporanea;
88) storia dell'arte medioevale e moderna;
89) storia dell'arte veneta;
90) storia della scuola e delle istituzioni educative;
91) storia della storiografia;
92) storia della storiografia filosofica;
93) storia delle dottrine politiche;
94) storia delle religioni;
95) storia dell'estetica;
96) storia delle tradizioni popolari;
97) storia del movimento operaio;
98) storia del pensiero scientifico;
99) storia del Risorgimento;
100) storia del teatro e dello spettacolo;
101) storia economica;
102) metodologia e didattica;
103) storia e critica del cinema;
104) metodologia della scienza del comportamento;
105) storia della Repubblica di Venezia.

Capo IV

Diploma di abilitazione alla vigilanza nella scuole elementari

Art. 25. — La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) pedagogia (triennale);

2) lingua e letteratura italiana (biennale);

3) lingua e letteratura latina (biennale);

4) storia romana;

5) storia medioevale;

6) storia moderna;

7) geografia (biennale);

8) storia della filosofia (biennale);

9) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

10) igiene.

Insegnamento complementare:

lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una di lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Capo V

Norme comuni a tutti i corsi di laurea

Art. 26. — Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame.

Art. 27. — Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

Art. 28. — Con pubblico manifesto sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali esse siano ritenute opportune dal consiglio di facoltà.

Art. 29. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema concordato tra il docente della disciplina ed il laureando.

L'argomento della dissertazione deve essere coerente con il *curriculum* di studi scelto.

Art. 30. — Per le dissertazioni di laurea vertenti su argomenti di letterature straniere, il candidato deve dare prova di adeguata conoscenza della relativa lingua.

Art. 31. — Il consiglio di facoltà delibera in merito all'iscrizione ad un anno di corso dello studente che passa da uno ad altro corso di laurea o di diploma sull'eventuale iscrizione ad anno successivo al primo, nonché sull'ulteriore carriera scolastica degli studenti che si trasferiscano da altre facoltà.

Art. 32. — In attesa della successiva istituzione, prevista dalla riforma universitaria, dei dipartimenti, la facoltà si articola nei seguenti istituti polidisciplinari:

1) istituto di scienza dell'educazione;

2) istituto di storia;

3) istituto di filosofia;

4) istituto delle discipline classiche;

5) istituto di italianistica;

6) istituto di linguistica e lingue e letterature straniere;

7) istituto di psicologia;

8) istituto di geografia.

Art. 33. — È prevista una biblioteca centralizzata tra le facoltà di lettere e filosofia, di lingue e letterature straniere e di economia e commercio: per la sua disciplina si rinvia all'art. 20.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Verona, 10 settembre 1992

Il rettore: CASSARINO

92A4998

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991;

Visto il decreto del rettore del 30 marzo 1992, n. 3381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1992, relativo alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto del rettore n. 3811 del 10 settembre 1992, relativo all'ordinamento didattico della facoltà di lettere e filosofia;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate con delibere della facoltà di magistero del 20 febbraio 1992, del senato accademico del 7 aprile 1992 e del consiglio di amministrazione del 10 aprile 1992;

Riconosciute le particolari necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 10 luglio 1992 ed accolte le modifiche suggerite;

Decreta

di approvare la modifica dello statuto dell'Università di Verona, per la trasformazione del corso di laurea in pedagogia in corso di laurea in scienze dell'educazione, nei seguenti termini:

A) Viene sostituita nello statuto dell'Università di Verona, là dove ricorra, la dicitura «laurea in pedagogia» con quella di «laurea in scienze dell'educazione», e precisamente all'art. 1: «Facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere, in filosofia, in scienze dell'educazione, e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica».

B) Viene sostituito l'art. 24, capo III, del titolo III, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in pedagogia, con la seguente modifica statutaria, relativa al corso di laurea in scienze dell'educazione:

Capo III

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 24. — *Titolo di ammissione:* quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale e semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità; venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, e quelli del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio.

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;

storia della pedagogia:

storia della scuola e delle istituzioni educative;

filosofia dell'educazione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale;

psicometria;

psicologia sperimentale;

psicologia fisiologica;

psicologia applicata.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia;

sociologia dell'educazione;

antropologia filosofica;

sociologia della conoscenza;

antropologia dell'educazione;

antropologia sociale;

geografia politica ed economica.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa);

metodologia delle scienze sociali;

metodologia della ricerca pedagogica;

metodologia delle scienze del comportamento.

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia romana.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali. oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Tra gli insegnamenti di area psicologica lo studente dovrà seguire tre corsi semestrali a scelta tra quelli indicati.

Tra gli insegnamenti delle aree socio-antropologica e della metodologia della ricerca lo studente dovrà seguire tre corsi semestrali a scelta per ciascuna area.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio - indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore».

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia;

educazione permanente;

pedagogia interculturale.

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
antropologia filosofica;
ermeneutica filosofica;
filosofia della storia;
filosofia della religione;
filosofia della politica;
propedeutica filosofica;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea;
storia della storiografia filosofica.

c) Insegnamenti di area storica:
storia greca;
storia romana;
storia medievale;
storia moderna;
storia contemporanea;
metodologia della ricerca storica;
paleografia e diplomatica;
storia del risorgimento;
geografia storica.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
teorie della personalità;
psicologia sperimentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
antropologia filosofica;
sociologia della conoscenza,
metodologia delle scienze sociali;
geografia sociale.

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

g) Area linguistico-espressiva:
lingua francese;
lingua inglese;
lingua tedesca;
linguistica generale;
storia della grammatica e della lingua italiana.

Note:

Tra gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica lo studente dovrà scegliere almeno cinque semestralità.

Tra gli insegnamenti compresi dell'area filosofica lo studente dovrà scegliere almeno sette semestralità.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, giuridica e linguistico-espressiva.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio - indirizzo «educatori professionali extrascolastici».

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
educazione comparata;
educazione permanente;
filosofia dell'educazione;
pedagogia dell'infanzia;
pedagogia interculturale;
teorie e tecniche della programmazione educativa.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica;
filosofia teoretica;
logica;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa);

metodologia della ricerca pedagogica.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva;

igiene mentale;

psicologia del lavoro;

psicometria;

teorie della personalità;

psicologia dei gruppi;

psicologia sperimentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione.

psicologia del lavoro.

f) Insegnamenti di area biologico medica:

fondamenti di biologia;

igiene;

puericultura;

metodi e tecniche delle psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica.

antropologia filosofica;

metodoligia delle scienze sociali;

cartografia.

Note:

Tra gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica lo studente dovrà seguire almeno sette semestralità.

Tra gli insegnamenti compresi nell'area di metodologia della ricerca lo studente dovrà seguire almeno due semestralità.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i sette indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio - indirizzo «esperti nei processi formativi»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia.

educazione permanente;

pedagogia interculturale;

teorie e tecniche della programmazione educativa.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica;

filosofia del linguaggio.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia del lavoro;

psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

geografia dello sviluppo regionale.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa);
metodologia delle scienze sociali;
metodologia della ricerca pedagogica.

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica.
sociologia della conoscenza;
geografia applicata ed organizzazione del territorio.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note:

Tra gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica lo studente deve seguire almeno cinque semestralità.

Lo studente deve scegliere sei insegnamenti semestrali di area dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, scegliendoli fra quelli indicati.

Lo studente deve scegliere tre insegnamenti di area della metodologia della ricerca, scegliendoli fra quelli indicati.

Lo studente deve scegliere un insegnamento semestrale di area filosofica, scegliendolo fra i due indicati.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Verona, 15 settembre 1992

Il rettore: CASSARINO

92A4999

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sicel*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia):

periodo: dal 23 dicembre 1991 al 5 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12088/12.

2) *S.p.a. Turbo Sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso Centro siderurgico Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Turbo Sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso Centro siderurgico Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Turbo Sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso Centro siderurgico Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Laterocalabra*, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza) e stabilimento di Castiglione Cosentino (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta Pannocci Settimio*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 7 gennaio 1991 all'8 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. E.M.C.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 4 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 7 agosto 1989;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12088/53.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde, con sede in Elmas (Cagliari), unità di Elmas (Cagliari),
per il periodo dal 23 dicembre 1991 al 22 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 23 dicembre 1991.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meccanica murgiana, con sede in Spinazzola (Bari), unità di Spinazzola (Bari),
per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tirsotex, con sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer (Nuoro),
per il periodo dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1992.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e unità di Avenza di Carrara (Massa Carrara),
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ellesse, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia), unità di Ellera Umbra di Corciano (Perugia),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari, unità di Bari,
per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Radaelli Sud, con sede in Bari, unità di Bari,
per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intermare sarda, con sede in Cagliari, unità di Arbatax (Nuoro),
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno (Bari),
per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Patarca, con sede in Loreto (Ancona), unità di Loreto (Ancona),
per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 6 aprile 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.
Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, unità di divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste, Sestri (Genova),
per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, unità di divisione grandi motori: base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, Base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, sede, stabilimento e base di Trieste,
per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

13) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri Navali Italiani, con sede in Trieste, unità di divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova), sede di Genova,
per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

14) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, e unità di divisione riparazioni navali: ATSM di Trieste, CNOMV di Venezia, OARN di Genova, Palermo, SEBM di Napoli, sede di Genova, Taranto,
per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

15) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano, unità di Avenza (Massa Carrara),
per il periodo dal 14 gennaio 1992 al 13 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1992 con decorrenza 14 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

16) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno, uffici di Segrate (Milano),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

17) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Filbia, con sede in Lecce, unità di Lecce,
per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 22 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1991 con decorrenza 23 settembre 1991.
Art. 2, comma 4, legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

18) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno (Bari),
per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 28 gennaio 1992.
Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

19) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano, dal 1° marzo 1992 *Fosfotec S.r.l.*, con sede in Palermo, unità di Crotone (Catanzaro),
per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

20) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano, unità di Milano, (Sede-uffici vendite e filiali), Porto Torres (Sassari),
per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

21) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano, unità di Augusta (Siracusa), Porto Marghera (Venezia),
per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

22) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Augusta industriale, con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano),
per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991.

23) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Heleconf Mode, con sede in Castiglion del Lago (Perugia), unità di Castiglion del Lago (Perugia),
per il periodo dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1992.

24) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Techniplast, con sede in Genova, unità di Perugia-S. Sisto,
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

25) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Retiflex, con sede in Milano, unità di Terni,
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 31 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

26) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Serchem, con sede in Milano, unità di Milano,
per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sapro - Sarda progettazioni industriali*, con sede in Porto Torres (Sassari), cantiere di Assemini presso Enichem Anic - Cagliari e cantiere di Porto Torres presso Enichem Anic - Sassari:
periodo: dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Calzaturificio T.S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):
periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Calzaturificio T.S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):
periodo: dal 12 agosto 1990 all'11 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Calzaturificio T.S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):
periodo: dal 12 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Emmevierre*, con sede in S. Sisto (Perugia) e stabilimento di S. Sisto (Perugia):
periodo: dal 25 giugno 1990 al 24 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Emmevierre*, con sede in S. Sisto (Perugia) e stabilimento di S. Sisto (Perugia):
periodo: dal 25 dicembre 1990 al 24 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Emmevierre*, con sede in S. Sisto (Perugia) e stabilimento di S. Sisto (Perugia):
periodo: dal 25 giugno 1991 al 24 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Emmevierre*, con sede in S. Sisto (Perugia) e stabilimento di S. Sisto (Perugia):
periodo: dal 25 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. Antares*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Antares*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 agosto 1991 al 17 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Antares*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Alusud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Alusud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 agosto 1991 al 17 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Alusud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Cizeta sud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Cizeta sud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 agosto 1991 al 17 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Cizeta sud*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 18 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Società meridionale per lo sviluppo industriale*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto e cantiere presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 1° marzo 1992 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Saip componenti*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

22) *S.p.a. Vincenzoni Chimi-Cart Plast*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):
periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Vincenzoni Chimi-Cart Plast*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):
periodo: dal 4 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. RDB Edilizia*, con sede in Pontenure (Piacenza) e stabilimenti di Giardinetto di Troia (Foggia) e Pescara:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. RDB Edilizia*, con sede in Pontenure (Piacenza) e stabilimenti di Giardinetto di Troia (Foggia) e Pescara:

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Fin Conf*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 17 dicembre 1990 all'8 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone),
per il periodo dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991.
Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1991 con decorrenza 24 giugno 1991.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 24 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone),
per il periodo dal 24 dicembre 1991 al 23 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 21 dicembre 1991.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora, con sede in Sora (Frosinone) e unità di Sora (Frosinone),
per il periodo dal 23 dicembre 1991 al 21 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1992 con decorrenza 23 dicembre 1991.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Goodyear italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma,
per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza l'8 febbraio 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.E.S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma e unità di Roma;
per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma,
per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sistel - Sistemi elettronici, con sede in Roma e unità di Roma,
per il periodo dal 16 marzo 1992 al 13 settembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lavhotel sud, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone),
per il periodo dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lavhotel sud, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone),
per il periodo dal 1° marzo 1992 al 30 aprile 1992.
Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcat sud, con sede in Pofi (Frosinone) e unità di Pofi (Frosinone),
per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 28 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo, unità di Arezzo e Camucia (Arezzo),
per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo, unità di Arezzo e Camucia (Arezzo),
per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1992 con decorrenza 21 aprile 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

- *S.c.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone*, con sede in Pomezia (Roma), unità di Frosinone, Nerola (Roma), Palombara (Roma) e Pomezia (Roma).
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede in Latina, unità di Latina,
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.
Contributo addizionale: no (amministrazione controllata).
Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce, unità di Lecce,
per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Lecce, con sede in Lecce, unità di Lecce,
per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa):
Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese, unità di Varese,
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria, unità di Alessandria centro, Alessandria sede, Cantalupo (Alessandria), Casale Monferrato (Alessandria), Centro meccanizzazione agricola (Alessandria), Novi Ligure (Alessandria) e Tortona (Alessandria),
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria, unità di Alessandria centro, Alessandria sede, Cantalupo (Alessandria), Casale Monferrato (Alessandria), Centro meccanizzazione agricola (Alessandria), Novi Ligure (Alessandria) e Tortona (Alessandria),
per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, località Lamia, unità di Atripalda (Avellino), Avellino, Battipaglia (Salerno), Bellizzi (Salerno), Cava T. (Salerno), Fisciano (Salerno), Paestum (Salerno), Sala C. (Salerno), Salerno Lafnia e Volla (Napoli);
per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Palermo, con sede in Palermo, unità di Palermo,
per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 6 aprile 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto, unità di Grosseto,
per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991.

13) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto, unità di Grosseto,
per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

14) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in Catania, unità di Catania e Messina,
per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

15) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina, con sede in Catania, unità di Catania e Messina,
per il periodo dal 21 aprile 1992 al 18 ottobre 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 20 aprile 1992.

16) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti con sede in Asti, unità di Asti,
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991.

17) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Asti, con sede in Asti, unità di Asti,
per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

18) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Torino, con sede in Torino, unità di Carmagnola - centro macchine (Torino), Carmagnola - mangimificio (Torino), Moncalieri (Torino), Strambino (Torino) e Torino,
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991.

19) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Torino, con sede in Torino, unità di Carmagnola - centro macchine (Torino), Carmagnola - mangimificio (Torino), Moncalieri (Torino), Strambino (Torino) e Torino,
per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

20) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo, unità di Viterbo,
per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

21) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona, unità di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona),
per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991.

22) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona, unità di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona),
per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

23) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Livorno, con sede in Livorno, unità di Cecina,
per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

24) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Livorno, con sede in Livorno, unità di Cecina,
per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

25) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Cuneo, con sede in Cuneo, unità di Cuneo e Fossano (Cuneo),
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

26) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Cuneo, con sede in Cuneo, unità di Cuneo e Fossano (Cuneo),
per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.
Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

27) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Perugia, con sede in Perugia, unità di Foligno (Perugia), Perugia e Spoleto (Perugia),
per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991.

28) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro, uffici di Catanzaro e unità prod. di Roccelletta di Borgia (Catanzaro),
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991.

29) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pavia, con sede in Pavia, unità di Bellingera (Pavia), officina e filiale di Mortara (Pavia) e Pavia,
per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1991 con decorrenza 18 novembre 1991.

30) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza, unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera e Potenza,
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

31) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, unità di Avezzano (L'Aquila) e L'Aquila,
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Contributo addizionale: no (in liquidazione coatta amministrativa dal 22 gennaio 1992).
Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

32) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Forlì, con sede in Forlì, unità di Cesena (Forlì) e Forlì,
per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.
Contributo addizionale: no (amministrazione controllata).
Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.

33) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Forlì, con sede in Forlì, unità di Cesena (Forlì) e Forlì,
per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.
Contributo addizionale: no (amministrazione controllata).
Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

34) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa, unità di Ragusa e Siracusa,
per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).
Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

35) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, con sede in Benevento, unità di Benevento e Dugenta (Benevento),
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Contributo addizionale: no (in amministrazione controllata dal 13 gennaio 1992).
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

36) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arsol, con sede in Roma, unità di Bari, Calenzano (Firenze), Latina Scalo (Latina) e Roma,
per il periodo dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992.
Contributo addizionale: no (amministrazione controllata dal 28 settembre 1991).
Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1991 con decorrenza 8 luglio 1991.

92A5007

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Nordaudit - Società di revisione e certificazione tra dottori commercialisti - di Franchi Stefano & C. S.a.s.», con sede legale in Brescia, è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «So.Re.Si. - Società di revisione di Salvatore Bono & C. S.n.c.», con sede legale in Sciacca (Agrigento), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Auditing Service S.r.l.», con sede legale in Agrate Brianza (Milano), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revea S.a.s. di S. Faliva & C. - Revisione e organizzazione contabile », con sede legale in Castelfranco Veneto (Treviso), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «A.B.C. - Audit & Business Consulting di Gattoni Gabriele S.a.s.», con sede legale in Campagnano di Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Aequa S.r.l.», con sede legale in Bergamo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A5034

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1992 è stata approvata la modifica dell'art. 12, secondo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano.

92A5033

Cambi giornalieri del 3 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 3 novembre 1992

Dollaro USA	1342,41
ECU	1681,37
Marco tedesco	855,75
Franco francese	252,62
Lira sterlina	2067,31
Fiorino olandese	760,62
Franco belga	41,60
Peseta spagnola	12,011
Corona danese	223,05
Lira irlandese	2256,32
Dracma greca	6,603
Escudo portoghese	9,606
Dollaro canadese	1082,59
Yen giapponese	10,857
Franco svizzero	958,86
Scellino austriaco	121,62
Corona norvegese	210,11
Corona svedese	227,22
Marco finlandese	271,19
Dollaro australiano	935,93

92A5091

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1991).

Nel sommario degli atti di cui al comunicato citato in epigrafe, alla pag. 6 del sopra indicato supplemento ordinario, sotto l'atto riportante il numero 222, è rettificata la data di entrata in vigore del medesimo nel senso che dove è scritto: «*4* aprile 1991», si legga: «*8* aprile 1991».

92A5037

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1991).

Nella tabella n. 2 del supplemento ordinario sopra indicato, alla pag. 7 del predetto, dove è scritto: «Accordo tra Italia e URSS sulla *utilizzazione* protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale (Roma, 30 novembre 1989).», si legga: «Accordo tra Italia e URSS sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale (Roma, 30 novembre 1989).».

92A5038

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri recante: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1991-15 marzo 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 15 aprile 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario:

alle pagine 5 e 41, nel titolo dell'atto internazionale riportato al n. 266, dove è scritto: «Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine concernente l'impianto di immagazzinamento con sistema di pompaggio Kalayaan», si legga: «Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine concernente l'impianto di immagazzinamento con sistema di pompaggio *del* Kalayaan»;

alle pagine 6 e 115 nel titolo dell'atto internazionale riportato al n. 274, dove è scritto: «Accordo di collaborazione culturale tra Italia e Repubblica Federativa Sovietica Russa», si legga: «Accordo di collaborazione culturale tra Italia e Repubblica *Socialista* Federativa Sovietica Russa»;

alla pag. 7, nella tabella n. 2, all'ultimo rigo dell'atto riguardante: «Convenzione Italia e Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile», dove è scritto: «Vedi legge n. 338 del 5 ottobre 1991 in *G.U. n. 68 S.O.* del 31 ottobre 1991», si legga: «Vedi legge n. 338 del 5 ottobre 1991 in *S.O. n. 68 alla G.U.* del 31 ottobre 1991»;

alla stessa pagina, medesima tabella, all'ultimo rigo dell'atto riguardante: «Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Polonia», dove è scritto: «Vedi legge n. 145 del 23 aprile 1991 in *G.U. n. 62 S.O.* del 10 maggio 1991», si legga: «Vedi legge n. 145 del 23 aprile 1991 in *S.O. n. 32 alla G.U.* del 10 maggio 1991».

92A5040

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 95 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 15 luglio 1992).

Nel titolo dell'atto internazionale riportato al n. 284 del sopra indicato comunicato, sia nel sommario che alla pag. 99 del sopracitato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Accordo tra Italia e Indonesia per il progetto "adduzione acqua a Banjarmasin"», si legga: «Accordo *di credito* tra Italia e Indonesia per il progetto "adduzione acqua a Banjarmasin"».

92A5039

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 17 luglio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 523/1992 del 1° luglio 1992, alla pag. 28, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, tra gli eccipienti della specialità medicinale «MIXOBAR 100% ESOFAGO», dove è scritto: «..., potassio sorbato g. *0,825* ...», si legga: «..., potassio sorbato g. *0,0825* ...».

92A5041

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni *microfiches fino a 96 pagine cadauna*	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 0 0 9 2 *

L. 1.200